

Pubblicazione di un incanto di un fondo

Debitore

Terzo proprietario

Fondo e accessori

Stima dell'Ufficio di esecuzione

La realizzazione è richiesta in seguito a esecuzione da parte di un creditore pignoratorio di grado
a esecuzione a pignoramento

Data dell'incanto

Luogo dell'incanto

Termine per le insinuazioni

Le condizioni di vendita e l'elenco degli oneri sono visibili presso l'Ufficio dal fino al

I creditori ipotecari e i creditori di oneri fondiari sono diffidati ad annunciare all'Ufficio, entro il termine sopra indicato, le loro pretese sul fondo, specialmente quelle per interessi e spese, precisando se il credito garantito da pegno è scaduto o è stato denunciato per il pagamento, per quale importo e data. Le pretese non notificate entro il termine previsto saranno escluse dal riparto ove o in quanto non risultino dal registro fondiario. I terzi ai quali è stato dato in pegno un titolo ipotecario devono specificare, a loro volta, l'importo del credito garantito da pegno.

Entro il termine per le insinuazioni devono pure essere annunciate tutte le servitù sorte prima del 1912, sotto il regime del vecchio diritto cantonale, e che non sono state iscritte nel registro fondiario. Le servitù notificate non saranno opponibili agli acquirenti in buona fede del fondo gravato, a meno ch'esse, secondo il Codice civile, producano effetti di natura reale anche in assenza di iscrizione nel registro fondiario.

Infine devono essere annunciati i diritti che gravano il fondo come tale.

Luogo e data

Ufficio di esecuzione